

REGOLAMENTO (CEE) N. 2878/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1988

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (³), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 23 071 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (⁴); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1988.

 Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

(¹) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

(³) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

(⁴) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.